

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

dello

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

ATTUATIVO DELL'ART. 19, COMMA 2, DELLA LEGGE EUROPEA 2017

recante

“Disposizioni in materia di  
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema  
per imprese energivore”

## INDICE

1. Quadro generale	2
2. Quadro normativo di riferimento	9
3. Descrizione generale dell'intervento	11
4. Sostenibilità ambientale della misura	13
5. Descrizione dell'articolato dello schema di decreto	15
6. Valutazioni di impatto	18
6.1. <i>Impatto sul bilancio dello Stato</i>	18
6.2. <i>Misura degli effetti redistributivi</i>	18
6.3. <i>Impatto sugli utenti elettrici non energivori</i>	20
6.4. <i>Ulteriori elementi sull'evoluzione della stima d'impatto</i>	23
ALLEGATO I: Gli oneri generali di sistema elettrico	25
ALLEGATO II: Analisi di dettaglio su utenti non domestici	26

# 1. Quadro generale

1. Nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni, l'Italia mantiene ancora un **gap** con gli altri Paesi europei **sui prezzi dell'energia elettrica**, con diretto impatto negativo sulla competitività delle aziende e sul potere d'acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energetica.

2. Il presente provvedimento si inquadra in un insieme di azioni che il Governo sta mettendo in campo e che sono state recentemente declinate nella **Strategia energetica nazionale** con l'obiettivo di ridurre il predetto gap di prezzo. Si tratta, in sintesi, di un insieme di interventi su più fronti, tra cui:

- **rafforzamento** delle misure per contenere i fenomeni di **povertà energetica**;
- riduzione della spesa energetica, con potenziamento degli strumenti a favore **dell'efficienza energetica** e dell'evoluzione tecnologica;
- **controllo della crescita degli oneri generali di sistema**, grazie anche alla riduzione del costo medio delle rinnovabili;
- **investimenti** sulle infrastrutture e sulla **rete elettrica** per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;
- promozione di un'offerta concorrenziale nel **mercato retail**, con attenzione alla tutela del consumatore nel processo di liberalizzazione.




**Figura 1**

*Le azioni previste dalla SEN per ridurre i prezzi dell'energia*

3. Pur confermando la necessità di disaccoppiare la crescita economica dal consumo di energia, **la riduzione dei prezzi finali rappresenta una delle premesse e una priorità per rilanciare la crescita e contrastare il rischio di delocalizzazioni**, in particolare per le imprese più sensibili al prezzo dell'energia e più esposte alla concorrenza internazionale.

Come mostrano i dati Eurostat (Figura 2), in tutte le categorie di consumo l'Italia parte da un costo di materia prima e trasporto pari o più elevato rispetto agli altri Paesi, cui si aggiunge un livello di oneri e tassazione elevato e diversamente distribuito, nei vari Paesi, tra famiglie e varie categorie di impresa.



**Figura 2**


Prezzi energia elettrica 2015 per famiglie e industria nei principali paesi UE<sup>1</sup> (€/MWh) Fonte: Elaborazione su dati AEEGSI ed EUROSTAT

4. Lo scenario della SEN al 2030 richiama importanti elementi in grado di migliorare questo gap. Un primo elemento, già citato, riguarda il **calo dei costi di generazione di molte tecnologie rinnovabili** che avrà effetti positivi sui prezzi all'ingrosso e vantaggi per l'economicità delle forniture e consentirà di ridurre il livello di sostegno, riducendo il corrispondente costo in bolletta. Inoltre, lo **scenario al 2030** presenta elementi positivi, sia in termini di miglioramento dell'approvvigionamento nazionale di gas sia in termini di graduale convergenza di altri Paesi su un mix gas-rinnovabili simile al nostro, che possono favorire un progressivo allineamento del costo medio di generazione a quello degli altri Paesi UE.

5. Relativamente alla componente degli oneri di sistema, il **fabbisogno della componente A3** per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, dopo il momento di picco del

<sup>1</sup> Prezzi al lordo di tutte le tasse e imposte. Consumatore domestico tipo 2,7 MWh/anno. Per consumi industriali: si è per ora a 150 GWh/anno. La comunicazione dei dati ad Eurostat è facoltativa: assenti principali stati UE. dato Italia relativo al solo secondo semestre 2015.

2016, sta iniziando un **percorso di progressiva riduzione** dovuto alla fuoriuscita degli impianti dai vecchi meccanismi inefficienti di incentivo.



**Figura 3**

*Stima tendenziale dell'evoluzione della Spesa A3 nel medio-lungo periodo - Fonte: GSE*

Dunque, uno scenario positivo per i consumatori e per la competitività, che i settori produttivi già iniziano a registrare: si veda, ad esempio, il calo medio del 7% delle bollette dalle p.m.i. rispetto al 2016, recentemente rilevato da RefRicerche su dati della Camera di Commercio di Milano.

6. Si richiama, al riguardo, anche il **comma 1 dell'articolo 19 della legge europea 2017**, articolo che reca, ai commi 2 e seguenti, le disposizioni che il presente decreto intende attuare. La norma in questione prevede, infatti, che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 siano destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti diversi dalle imprese energivori. Tale disposizione, importante ai fini del presente decreto, esprime una chiara volontà politica ponendo un vincolo di destinazione alle riduzioni di fabbisogno, a diretto vantaggio delle famiglie e delle categorie di impresa non agevolate.

7. In questo quadro si inserisce la **riforma delle agevolazioni tariffarie per le imprese manifatturiere energivore**.

Il **settore manifatturiero** rappresenta una parte centrale dell'economia del Paese. La manifattura interessava nel 2014 il 24% degli occupati del totale dell'economia italiana, con un numero di imprese pari al 9,5% del totale, dimostrandosi il settore a più **elevata intensità di occupazione**.

	IMPRESE		ADDETTI	
	Numero	%	Numero	%
Manifattura	384.532	9,5	3.654.102	23,9
Costruzioni	491.903	12,1	1.354.695	8,9
Servizi di mercato	2.611.764	64,5	8.794.057	57,5
Servizi alla persona	561.567	13,9	1.500.520	9,8
Totale economia	4.049.766	100,0	15.303.374	100,0


**Figura 4**

*Caratteristiche delle imprese per macro settore 2014*

*Fonte Rapporto competitività 2017 - ISTAT*

La ripresa della crescita e dell'occupazione in Italia passa, dunque, anche attraverso la ripresa di tale settore. Un primo importantissimo intervento, volto a stimolare e accelerare l'innovazione nel settore, è stato già attivato con il **piano Industria 4.0**.

Sebbene, anche a fronte di tali misure, l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere continui a salire (figura 5), secondo una **recente indagine ISTAT**, il **problema dei "prezzi e costi più elevati"** è considerato dalle imprese operanti nel settore manifatturiero il principale **ostacolo alle esportazioni**.



**Figura 5**

*Indice di fiducia imprese manifatturiere – Fonte: ISTAT*

8. Il problema del costo dell'energia per le imprese energivore è parimenti sentito anche a livello europeo e ha portato la **Commissione UE** a prevedere, nelle Linee Guida sugli Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, la possibilità di **ridurre il prelievo degli oneri connessi al sostegno delle rinnovabili per una serie di settori industriali (precisamente elencati negli allegati alle Linee Guida) più sensibili al prezzo dell'energia e più esposti alla concorrenza estera**.

La possibilità di intervenire con strumenti attivi a tutela della competitività industriale è riconosciuta da tale documento come condizione per proseguire nel lungo termine una politica europea a favore della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione, dando

ai Paesi membri la possibilità di gestire attivamente gli impatti sui prezzi dell'energia e dunque di salvaguardare crescita e occupazione.<sup>2</sup>

9. In Italia, al momento dell'emanazione delle Linee Guida UE, erano già state assunte le misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese **manifatturiere energivore**, ovvero proprio quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale. Le predette misure sono contenute nell'articolo 39 del DL 83/2012 e in vigore dal 1 luglio 2013. Queste misure, pur importantissime, non hanno tuttavia consentito un effettivo allineamento dei costi dell'energia a quelli pagati dalle analoghe aziende in Europa, in particolare sul segmento dei consumi medio-alti. Ciò anche in conseguenza delle scelte allocative diverse degli oneri generali di sistema fra consumatori domestici e non, laddove in Germania il carico sul settore domestico è maggiore rispetto all'Italia (vedi figura 2).

Se si esamina l'insieme delle imprese che hanno avuto accesso ai benefici articolo 39 e che avranno accesso ai nuovi benefici (circa **3000 aziende**), si comprende come queste costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana, **dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base** con:

- oltre **400 mila addetti diretti**
- **36 miliardi di euro di valore aggiunto**
- circa **130 miliardi di euro di fatturato**

Tali dati evidenziano quindi il peso dei settori energivori all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore siano numericamente circa l'1% delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il **22% del fatturato, il 18% degli addetti e il 26% del valore aggiunto** dei settori manifatturieri corrispondenti.


Considerando anche l'indotto, il numero di **occupati, diretti e indiretti, può arrivare oltre 1.200.000**<sup>3</sup>. Dunque, la filiera che indirettamente beneficerà dalla ripresa della competitività dei processi produttivi energivori genererà un impatto ben più ampio in termini di crescita dell'occupazione, del valore aggiunto e del fatturato.

Va evidenziato, inoltre, che mentre l'industria nel suo complesso lentamente ha ripreso un percorso di crescita e, nel corso del 2017, sta tornando a livelli pre-crisi, i settori coinvolti dalla misura soffrono maggiormente a causa di uno **svantaggio competitivo conseguente anche all'elevato costo dell'energia**: alcuni settori particolarmente esposti al costo dell'energia elettrica hanno, infatti, livelli produttivi nel 2016 più bassi anche del 20% rispetto ai valori registrati nel 2010.

---

<sup>2</sup> Comunicazione CF n. 2014/C 200/01 par. 1182: [...] a fine di evitare che le imprese particolarmente colpite dai costi di finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili debbano affrontare uno svantaggio competitivo significativo gli Stati membri potrebbero voler concedere una compensazione parziale per tali costi supplementari. Senza tale compensazione il finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili può non essere sostenibile e i cittadini potrebbero essere poco disposti ad accettare l'adozione di misure ambiziose in materia di energie rinnovabili.


<sup>3</sup> Indagini campionarie di settore svolte sulle filiere produttive stimano che per ogni addetto diretto si generino almeno 2 addetti indiretti nell'indotto.



**Figura 6**

Andamento dell'indice di produzione industriale per industria in generale ed energivori – Fonte: ISTAT

10. Il costo dell'energia è dunque un elemento centrale per tali imprese, anche in un'ottica di competitività internazionale. Ad esempio, un'azienda **manifatturiera energivora** italiana che consuma 70 – 150 GWh l'anno avrebbe pagato mediamente nel 2015 circa 75 – 87 €/MWh<sup>4</sup>, mentre la medesima azienda in Germania avrebbe pagato circa 40 – 45 €/MWh.



**Figura 7**


Confronto Italia-Germania ante riforma agevolazioni (€/MWh)

<sup>4</sup> con un costo medio di 50 €/MWh, sono in ipotesi di tutto servizio di prestazione del servizio di intermittenza sul 100% della potenza prestata, con le isole maggiori e per di più una remunerazione maggiorata, va da 100 a 110 €/MWh.

Per **ridurre il differenziale di prezzo** pagato dalle imprese energivore italiane, contestualmente al nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018 e che eliminerà l'effetto degressivo oggi presente nel sistema, lo schema di decreto in esame<sup>5</sup> intende quindi dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni ex art.39 e introdurre anche in Italia le nuove misure europee che consentano, per le imprese più esposte ai costi dell'energia, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili al valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa.

Con tale approccio, la componente a copertura degli oneri generali può essere allineata, per un'impresa energivora italiana che beneficerebbe del massimo livello di sconto (0,5% del VAL), a quanto paga per i medesimi oneri un'analogha impresa tedesca.

Rimarrebbe comunque **un gap sul prezzo dell'energia all'ingrosso**, dovuto fra l'altro al **differente mix di generazione fra Italia e Germania**, su cui si rinvia all'insieme di misure già richiamate nella SEN e che comunque continuerebbe nel breve termine a **pesare e dunque a condizionare le scelte d'impresa**. Tuttavia, almeno su una componente del prezzo dell'energia – peraltro quantitativamente importante – come sono gli oneri di sistema per le rinnovabili, l'Italia potrebbe ridurre le differenze, così da incoraggiare il rilancio di grandi siti industriali, consolidare la propria base produttiva e l'occupazione, prevenire rischi di delocalizzazione.



**Figura 8**  
Differenze nel mix di produzione fra Italia e altri Paesi UE

<sup>5</sup> Regime di aiuti applicabile a C... Commissione Europea con decisione n. C 20.../340 del 23/05/20...

## 2. Quadro normativo di riferimento

1. Lo schema di decreto che si sottopone al parere delle Commissioni parlamentari attua le disposizioni della **Legge europea 2017** (art. 19, comma 2), la quale prevede:

- la **ridefinizione delle agevolazioni** per le imprese a forte consumo di energia per adeguarle alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017 (nel seguito: Decisione CE) secondo le modalità previste dal piano di adeguamento presentato dall'Italia;
- i criteri di adeguamento delle agevolazioni, introducendo la clausola, contenuta nelle Linee Guida, sul **valore aggiunto lordo** quale parametro per la quantificazione della contribuzione per le imprese maggiormente energivore e definendo la contribuzione in funzione dell'intensità elettrica sul fatturato per le altre imprese energivore;
- l'obbligo delle diagnosi energetiche del D.Lgs 102/2014 per il nuovo perimetro delle imprese energivore definito dalle linee guida CE.

2. La Legge europea 2017 segue la norma di **revisione della tariffa** per gli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche, che pure deriva dal dialogo con la Commissione europea e che è stata introdotta dal Parlamento con il **DL milleproroghe 2017** (articolo 6, comma 9, DL n. 244 del 2016 convertito con legge n.19 del 2017).

La nuova tariffa, coerentemente con la decisione CE, sarà disposta dall'Autorità per l'energia ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le seguenti caratteristiche:

- parziale spostamento in quota fissa degli oneri (attualmente quasi esclusivamente applicati solo sui kWh consumati);
- rimozione dell'agevolazione implicita presente nell'attuale struttura tariffaria degressiva rispetto ai consumi che favorisce i grandi consumatori (e che è stata ritenuta un Aiuto di stato selettivo, pertanto non compatibile, dalla CE).

La nuova tariffa avrà la stessa struttura per tutti i livelli di tensione (bassa, media e alta). Contestualmente, saranno applicate le nuove agevolazioni previste per le imprese energivore.

3. Lo schema di provvedimento in esame modifica un quadro di **agevolazioni già esistenti**, non più compatibili con le disposizioni comunitarie. In particolare:


- a) le **agevolazioni previste dall'articolo 39 del DL 83/2012**. Si tratta di agevolazioni erogate in forma di sconti "a consuntivo" sulle componenti A degli oneri generali di sistema. Gli sconti sono applicati alle imprese operanti nel settore manifatturiero (secondo la classificazione ATECO). Le agevolazioni sono crescenti al crescere del rapporto fra il costo dell'energia e il fatturato (intensità elettrica su fatturato). Tale sistema agevolativo, sebbene stabilito dall'Italia prima dell'entrata in vigore delle linee guida CE, non è stato ritenuto totalmente compatibile con le linee guida CE stesse. Principalmente è stato eccepito che lo sconto fosse applicato indistintamente a tutte le componenti tariffarie, mentre le norme UE consentono di

scontare solo gli oneri afferenti il sostegno alle fonti rinnovabili<sup>6</sup>. Inoltre, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il perimetro dei codici ATECO non corrispondeva del tutto con quello introdotto dalle linee guida CE. Infine, il limite di consumo (2,4GWh/anno) per accedere alle agevolazioni è stato considerato troppo elevato;

b) le riduzioni garantite dalla **struttura degressiva delle "vecchia" tariffa di raccolta** degli oneri di sistema. Tale effetto si concretizza attraverso:

- **aliquote medie decrescenti per livelli di tensione;**
- **scaglioni di consumo in alta e altissima tensione con aliquote nulle** per soggetti con **consumi particolarmente elevati** (superiori a 12 GWh al mese) connessi in alta e altissima tensione (ATT/AAT): il contributo alle componenti A degli oneri era, in tali casi, sostanzialmente nullo<sup>7</sup>. Tale struttura configura un'agevolazione implicita che, per sua stessa natura, è applicata a tutti i soggetti connessi in AT/AAT esclusivamente sulla base dei consumi, indistintamente tra energivori e non<sup>8</sup>.

Tale sistema agevolativo implicito non è stato ritenuto compatibile sia perché, come l'articolo 39, dispone di fatto una riduzione indistinta di tutte le componenti tariffarie, sia perché è applicato a qualunque soggetto e non solo alle imprese energivore eleggibili ai sensi delle linee guida CE.



**Figura 9**

*Effetto degressivo delle tariffe di raccolta degli oneri generali sui clienti non domestico ante riforma*

Successivamente alla emanazione delle linee guida CE, la Commissione ha consentito, nel ambito di successive Decisioni, di ampliare l'ambito degli sconti anche ad oneri afferenti finalità comuni, assimilabili, al sostegno alle rinnovabili quali ad esempio il sostegno alla cogenerazione.

<sup>7</sup> Fermo restando l'effetto degressivo per livelli di tensione, gli scaglioni in alta e altissima tensione sono stati introdotti dall'Autorità per l'energia, mantenendo gli effetti redistributivi esclusivamente all'interno di tali classi di tensione (AT e ATT).


<sup>8</sup> Solo negli anni 2014 e 2015 si è stata effettuata una distinzione tra energivori e non in alta e altissima tensione, in quanto per i primi le aliquote dopo i 2 GWh mese cominciavano ad essere nulle mentre ai secondi si applicava un'aliquota ridotta ma non nulla.

### 3. Descrizione generale dell'intervento

1. Il nuovo sistema, oggetto dello schema di decreto, prevede:

- a) agevolazioni solo sulla quota parte degli oneri riconducibili al sostegno delle fonti rinnovabili;
- b) l'applicazione della **clausola VAL** alle imprese che hanno un costo dell'energia pari almeno al 20% dello stesso VAL, che, dunque, potranno ridurre il proprio contributo alle rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il finanziamento delle fonti rinnovabili esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (la spesa sostenuta sarà quindi indipendente dal costo per le rinnovabili). Si evidenzia che la previsione di **più classi di intensità elettrica su VAL**, ciascuna con un diverso livello di contribuzione, consente di assicurare maggiore equilibrio e gradualità nel riconoscimento del vantaggio alle imprese beneficiarie della misura;

per le altre imprese, il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell'energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste rispetto a quelle attuali ex art.39, per tener conto del diverso perimetro degli oneri scontabili ( non più tutti ma solo quelli riconducibili alle rinnovabili) e degli obiettivi di sostegno alla crescita. Inoltre, la proposta consente di migliorare il sostegno ad alcuni settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, pur con bassa intensità elettrica su fatturato ( es. ceramica).



1) Si applica il maggior e possibile sconto in base all'intensità;


**Figura 10**  
Schema delle nuove agevolazioni

2. Le nuove agevolazioni per le imprese energivore eleggibili ai sensi delle linee guida CE dovranno assorbire l'effetto degressivo della tariffa di cui beneficiavano indistintamente già tutti i grandi consumatori, a prescindere dal settore di appartenenza. Sarà così possibile:

- a) esplicitare in un unico beneficio e in maniera più trasparente due agevolazioni prima distinte (agevolazioni art.39 e, appunto, tariffa degressiva);
- b) indirizzare i benefici verso i soli soggetti che risultano realmente esposti alla concorrenza: si ribadisce che, mentre l'articolo 39 agevola solo le imprese energivore dei settori manifatturieri, la struttura degressiva si applica in maniera indistinta.

3. Quindi, oltre a sostenere la competitività dei settori industriali, l'urgenza del provvedimento in esame è quella di attivare uno **"scudo" per le grandi imprese** energivore in alta e altissima tensione che altrimenti si troverebbero dal 1° gennaio 2018 di fronte a un **aumento degli oneri potenzialmente insostenibile** a seguito dell'entrata in vigore della riforma tariffaria. Come detto, infatti, per effetto del DL milleproroghe 2017 verrà meno la riduzione implicita assicurata dalla struttura a scaglioni prevista della attuale tariffa degressiva.

Per dare un'idea concreta dell'importanza di questa **contestualità**, nella figura seguente è mostrato su un grande consumatore industriale energivore l'effetto di riduzione del pagamento degli oneri di sistema dovuto alla struttura a scaglioni in alta tensione e l'effetto di riduzione dei medesimi oneri dovuto alle agevolazioni ex articolo 39: il primo effetto ( 20 milioni di euro) è decisamente preponderante rispetto al secondo (1 milione di euro). Viene quindi mostrato come l'applicazione della clausola del VAL al valore di 0,5% sia in grado di riprodurre l'effetto combinato delle due agevolazioni, riportando la contribuzione a livelli simili.




**Figura 11**

*Effetto della vecchia struttura a scaglioni della tariffa in AT sul pagamento degli oneri di sistema per un grandissimo consumatore energivore*

## 4. Sostenibilità ambientale della misura

1. Il rilancio del settore **manifatturiero** passa necessariamente attraverso l'**innovazione tecnologica e la spinta verso una maggiore sostenibilità ambientale**. Tale aspetto è importante anche alla luce degli obiettivi del settore energetico al 2030, stabiliti dalla Strategia energetica nazionale e conseguenti agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

In tale quadro per effetto delle dinamiche di mercato e anche a seguito delle politiche pubbliche attivate negli ultimi anni, i settori energivori ha ridotto il **proprio impatto in termini di emissioni di CO2** (vedi figura 12). Industria 4.0 stimolerà inoltre una spinta aggiuntiva all'innovazione tecnologica.



**Figura 12**

*Indice di emissione di CO2 per unità di valore aggiunto lordo per i principali settori energivori<sup>9</sup>  
Fonte: elaborazioni MISE su dati ISTAT e CSEA*

2. La misura che si vuole introdurre spinge le imprese energivore a un ulteriore passo verso la sostenibilità: infatti, lo schema di decreto in esame prevede che, per calcolare il consumo di energia elettrica, siano utilizzati **parametri di riferimento**, calcolati in maniera da individuare un **valore di consumo "efficiente"**.

I predetti parametri saranno sviluppati ed aggiornati dall'ENEA tenendo conto delle diagnosi energetiche effettuate sulle imprese energivore e saranno utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica delle imprese.

<sup>9</sup> Analisi condotta sulle imprese energivore operanti nei seguenti settori: Industrie alimentari Industria delle bevande Industrie tessili industria del legno e dei prodotti in legno Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Stampa. Fabbricazione di prodotti chimici. Fabbricazione di prodotti farmaceutici Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. Minerali non metalliferi (Ceramica Cemento, Vetro, ecc). Metallurgia fabbricazione di prodotti in metallo. Fabbricazione di apparecchiature elettriche, Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

In tal modo, le imprese con consumi reali differenti dal valore di consumo efficiente saranno stimolate ad attivare **nuovi investimenti in efficienza energetica**, contribuendo così agli **obiettivi nazionali di riduzione di consumi di energia finale** (pari complessivamente a circa 10 Mtep/anno al 2030 e, per il settore industriale, pari a circa 1,6 Mtep).



**Figura 13**

*Riduzione dei consumi finali per settore previsti dalla SEN (Mtep/anno)*

## 5. Descrizione dell'articolato dello schema di decreto

**L'articolo 1** individua le finalità del decreto di riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e di armonizzazione della misura alle disposizioni comunitarie in materia.

**L'articolo 2** individua alcune definizioni necessarie alla determinazione dei requisiti delle imprese per l'accesso alle agevolazioni nonché ai fini dell'applicazione delle nuove agevolazioni. L'articolo, tra l'altro, definisce la " tariffa A3\* " richiamata nella Decisione CE e corrispondente alla tariffa a copertura degli oneri a supporto alle fonti rinnovabili nonché degli impianti di cogenerazione previsti dal meccanismo Cip 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Si tratta della parte di tariffa cui è possibile, secondo la Decisione CE, applicare gli sconti.

**L'articolo 3**, in conformità alle Linee guida CE, individua i requisiti che le imprese devono rispettare per l'accesso alle agevolazioni. I beneficiari devono avere un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e dovranno operare nei settori dell'annesso 3 delle Linee guida CE oppure dell'annesso 5, in tal caso dimostrando di avere un indice di intensità elettrica su VAL pari almeno al 20% (imprese eleggibili). Potranno continuare a godere dell'agevolazione sulla spesa per le rinnovabili anche le imprese, con un consumo annuo non inferiore a 1 GWh, già ricomprese negli elenchi dei soggetti agevolati riferiti agli anni 2013 e 2014, anche se non eleggibili ai sensi delle Linee guida, in applicazione del principio della "grandfathering clause" stabilito dalle regole europee. In coerenza con le Linee guida, le agevolazioni non sono invece applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

**L'articolo 4** stabilisce i livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3\*. Per le imprese eleggibili con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL ( $I_{VAL}$ ) maggiore o uguale al 20% la contribuzione alla A3\* è parametrata allo stesso VAL dell'impresa e posta pari a:

- a) 2,5% del VAL se  $20 \leq I_{VAL} < 30\%$
- b) 1,5 % del VAL se  $30 \leq I_{VAL} < 40\%$
- c) 1% del VAL se  $40 \leq I_{VAL} < 50\%$
- d) 0,5 % del VAL se  $I_{VAL} \geq 50\%$

Per le altre imprese ammissibili caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%, la contribuzione alla tariffa A3\* è stabilita in modo decrescente al crescere dell'intensità elettrica rispetto al fatturato ( $i_{fat}$ ), secondo il seguente schema:

Classe $i_{fat}$	Contribuzione A3*
$i_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < i_{fat} \leq 15\%$	40%
$i_{fat} > 15\%$	25%

I rimanenti oneri di sistema, non legati al sostegno delle rinnovabili, saranno invece pagati al 100%.

Le percentuali di contribuzione (o, visto a complemento, di sconto) che si propongono sono compatibili con le regole UE dal momento che:

- per le imprese eleggibili con  $i_{VAL} > 20\%$ , le Linee Guida consentono di modulare l'agevolazione purché il contributo a carico dell'impresa energivora relativo al sostegno a sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili non sia inferiore allo 0,5% del VAL. Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo;
- per le altre imprese eleggibili, le Linee Guida prevedono che debba rimanere a carico dell'impresa energivora un contributo per il medesimo sostegno a sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili pari almeno al 15% di quanto pagherebbe un cliente non agevolato con le medesime caratteristiche di impiego dell'energia (potenza, consumo). Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo, dal momento che sono tutte superiori al 15%.

**L'articolo 5** definisce i criteri per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e rispetto al fatturato in coerenza con l'annesso 4 alle Linee guida CE; specificatamente è previsto che:

- il prezzo dell'energia elettrica per la valorizzazione dei consumi è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sommando il prezzo di mercato di energia elettrica, oneri di rete, tasse vigenti e oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- i consumi dell'impresa sono determinati sulla base di parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore;
- nel caso in cui il VAL (calcolato come media triennale) e l'intensità elettrica su VAL risultano negativi, l'impresa non può accedere agli sconti sul VAL. Resta ferma la possibilità per tali imprese di accedere alle riduzioni proporzionali all'intensità su fatturato (qualora in possesso dei requisiti);
- il fatturato è assunto pari al valor medio triennale sul periodo di riferimento del volume di affari relativo dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono infine dettate disposizioni per la determinazione dei suddetti parametri per le imprese di recente costituzione in modo tale da consentire loro di poter beneficiare dell'agevolazione anche in assenza di un set completo di dati su base triennale.

**L'articolo 6** prevede che la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) costituisca, in ciascun anno, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto. Sono inoltre definiti il ruolo e gli adempimenti dell'Autorità per l'energia necessari per l'attuazione della misura.

**L'articolo 7** introduce disposizioni transitorie per la prima applicazione che si rendono necessarie per consentire dall'inizio del 2018 il riconoscimento dell'agevolazione in acconto. E' dato pertanto mandato all'Autorità di individuare le modalità per la costituzione

dell'elenco energivori provvisorio per il 2018, sulla base dei dati forniti dalle imprese ai fini della costituzione dell'elenco energivori per l'anno 2016. Per le imprese che non hanno presentato la domanda per l'inclusione nell'elenco energivori nel 2016, la CSEA provvede all'apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese agevolabili secondo modalità e tempistiche individuate dall'Autorità. Si prevede inoltre che l'eventuale conguaglio delle agevolazioni spettanti alle imprese a forte consumo di energia elettrica per il transitorio 2018 sia effettuato entro il 30 giugno 2018. Infine, è stabilito che i costi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori sono posti a carico delle medesime imprese energivore secondo modalità stabilite dall'Autorità.

**L'articolo 8** prevede che il consumo di energia elettrica delle imprese sia determinato con riferimento a parametri di consumo efficiente. A tal fine, è dato mandato ad ENEA, anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche del decreto legislativo n. 102 del 2014, di elaborare e aggiornare con frequenza biennale indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e di trasmetterli al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione, ai fini dell'applicazione nel calcolo delle agevolazioni oggetto del presente decreto.

**L'articolo 9** stabilisce che l'Autorità per l'energia effettui un monitoraggio annuale degli effetti della misura congiuntamente agli effetti della riforma della struttura tariffaria degli oneri di sistema applicati ai consumatori non domestici. Dopo due anni dall'implementazione della misura, il Ministero, sulla base degli esiti del monitoraggio, può modificare i livelli di contribuzione alla spesa per le rinnovabili e fornire indirizzi all'Autorità per l'energia per riequilibrare il peso delle parti variabili e di quelle fisse della tariffa degli oneri di sistema, nonché per una diversa ripartizione tra utenti domestici e non domestici.

**L'articolo 10** reca disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che sia pubblicato sul sito della CSEA l'elenco delle imprese beneficiarie e che gli importi delle relative agevolazioni siano inseriti nel registro nazionale degli aiuti di Stato, al fine di fornire completa trasparenza e visibilità ai cittadini (il registro è pubblico e consultabile on-line).

**L'articolo 11** chiarisce le modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo agevolativo, definendo i limiti temporali di applicazione del DM 5 aprile 2013.

Sullo schema di provvedimento l'Autorità per l'energia ha reso un parere complessivamente positivo, con atto n. 806/2017/I/EEL reso in data 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge europea 2017 (allegato alla presente relazione). Nel parere non sono formulate osservazioni o richieste di modifica.

## 6. Valutazioni di impatto

### 6.1. Impatto sul bilancio dello Stato

La norma **non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato**. Dispone, infatti, una diversa modalità di ripartizione degli oneri generali (indicati in allegato I) applicati alle tariffe dell'energia elettrica, con contenuti effetti redistributivi fra i diversi utenti del sistema elettrico. Considerato che il gettito complessivo degli oneri resta invariato, restano invariati anche i gettiti di IVA, accise e addizionali ad esso applicate. E' d'altronde atteso un recupero di competitività delle imprese interessate con un effetto positivo sulla crescita e sull'occupazione e un conseguente effetto positivo sul reddito prodotto e sul bilancio dello Stato.

### 6.2. Misura degli effetti redistributivi

Come detto, la riforma in questione, insieme alla riforma tariffaria per i clienti non domestici, dispone la **redistribuzione** degli oneri generali di sistema raccolti tramite le tariffe dell'energia elettrica **fra le diverse categorie di utenti**. Il decreto in esame, dunque, **non determina nuovi oneri a carico del sistema elettrico né un aumento del fabbisogno**.

Infatti, sebbene l'Autorità per l'energia abbia dato a questo sussidio implicito evidenza tramite una componente tariffaria specifica chiamata "Ae", va chiarito che **il fabbisogno per la copertura degli oneri generali** (si veda allegato I) **rimane lo stesso**: ciò che viene parzialmente modificato sono le modalità con le quali le diverse categorie di utenti partecipano alla copertura del predetto fabbisogno. D'altra parte, esistono nel sistema elettrico casi di sussidi incrociati del tutto analoghi, per i quali non esiste una componente tariffaria compensativa esplicita.


Si è già accennato al fatto che il decreto in esame interviene su un quadro di agevolazioni **già vigenti**. Si tratta in particolare:

- a) agevolazioni esplicite a favore delle imprese energivore ex art.39: circa **600 ML€** all'anno;
- b) sussidio implicito derivante dalla struttura degressiva della tariffa previgente. Si tratta di un effetto dovuto principalmente alla struttura degressiva per livelli di tensione della tariffa di raccolta degli oneri sul settore non domestico, ma è anche in parte ascrivibile agli scaglioni previsti all'interno dell'alta tensione. Per le imprese energivore tale sussidio implicito valeva circa **400 ML€** all'anno.

Il totale delle riduzioni tariffarie già vigenti a favore delle imprese energivore è quindi di circa **1.000 ML€** all'anno.

Le **nuove riduzioni tariffarie** approvate dalla CE, dettagliate all'articolo 4 del decreto, **incorporano i due predetti effetti**. La riduzione complessiva della spesa per le imprese energivore in esito all'applicazione di tali riduzioni è stimata, ai livelli attuali degli oneri,

dell'ordine dei **1.700 ML€**. Detta riduzione è riconosciuta sui livelli di oneri generali come verranno attribuiti alle imprese energivore e ai clienti non energivori a seguito della riforma tariffaria del settore non domestico. Le valutazioni sono state elaborate sulla base dei dati delle 2835 imprese che hanno presentato le dichiarazioni per l'inclusione nell'elenco energivori 2015 (ex art. 39).<sup>10</sup>



**Figura 14**

*Distribuzione del pagamento degli oneri generali di sistema: effetto del sussidio incrociato fra utenti energivori e non energivori ante e post-riforma*

Entrando più nel dettaglio, le circa 1.400 imprese (35 TWh di consumi) cui è applicata la contribuzione rispetto al VAL beneficiano di un vantaggio complessivo stimato dell'ordine di 1300 ML€; per le altre circa 1.500 imprese (circa 17 TWh di consumi) il beneficio atteso è di circa 400 ML€.

A riguardo va segnalato che il predetto ammontare è considerato sul gettito attuale degli oneri A3. Vanno al riguardo ricordate le già richiamate previsioni dell'articolo 19, comma 1, della legge europea 2017, che introducono un principio volto al **contenimento degli oneri A3**, con lo scopo di attenuare il predetto effetto.

Va inoltre sottolineato come la misura sia costruita in modo tale da innescare un **effetto virtuoso** fra la crescita economica attesa e la riduzione delle agevolazioni: infatti, al crescere del valore aggiunto delle imprese – effetto che la manovra vuole appunto

Si tratta di stime variabili di anno in anno sulla base dei dati di valore aggiunto registrati dalle imprese e che non considera i benefici per le imprese con consumi tra 1 e 2,4 GWh/anno non ricomprese nelle precedenti agevolazioni. Sebbene, quindi, non si è in possesso dei dati di tali imprese, è stata verificata l'adeguatezza del dato di consumo aggregato nella fascia per utenze non domestiche, che è risultato trascurabile rispetto al totale dei consumi agevolati.

promuovere – si riduce l'intensità della spesa energetica su VAL, cui consegue una riduzione dei benefici da riconoscere. Dunque, è ragionevole attendersi, a parità di altre condizioni, una riduzione dell'impatto dovuta proprio alla ripresa economica nei settori interessati.

### 6.3. Impatto sugli utenti elettrici non energivori

Le valutazioni di impatto sulle bollette degli utenti elettrici risentono delle variazioni non solo degli oneri, ma anche della componente energia e degli oneri di rete, oltre le tasse.

Il **settore non domestico** sarà interessato dall'effetto combinato della riforma tariffaria e dall'effetto derivante dalla redistribuzione delle agevolazioni per gli energivori, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa **450 ML€**.

Il **settore domestico** sarà interessato solo da tale ultimo aspetto, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa 250 ML€. Ciò anche alla luce dalla posizione recentemente sollecitata in sede parlamentare e condivisa dal Governo, sull'opportunità del rinvio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico dell'ultimo step della riforma tariffaria per i clienti domestici.

Come noto, **la determinazione delle componenti tariffarie è affidata alla citata Autorità per l'energia** che, a riguardo, **ha fornito prime stime di impatto** riportate nel seguito sul livello degli oneri delle varie categorie di utenza.

#### *Impatto sui clienti non domestici*


Per quanto riguarda le diverse categorie di consumatori non domestici, l'Autorità per l'energia ha effettuato valutazioni nell'ambito del documento di consultazione n. 552/17, in connessione ai valori delle nuove aliquote tariffarie che saranno stabilite dal 1° Gennaio 2018, dalla stessa Autorità. In particolare, ai sensi delle disposizioni del milleproroghe 2017, l'Autorità ha espresso la volontà di adottare la struttura tariffaria contenuta nell'ipotesi C 25-75 del documento di consultazione. La **nuova tariffa** avrà quindi una struttura composta da:

- a) una parte applicata in maniera "flat" sui consumi di energia prelevata da rete che avrà un peso preponderante (75%) per la raccolta degli oneri di sistema relativi al supporto alle fonti rinnovabili e a finalità comuni finanziate dalla tariffa A3;
- b) una parte (25%) applicata in maniera tale da riflettere la struttura degli oneri di rete (dunque trinomina, con componenti legate al punto e alla potenza oltre che all'energia prelevata) che sarà invece preponderante per la raccolta degli oneri di sistemi relativi a finalità diverse dal sostegno alle fonti rinnovabili.

L'Autorità ha scelto di adottare l'opzione C 25%-75% in esito alla consultazione sia perché la quasi totalità degli intervenuti si è espressa a favore di tale scelta, sia perché essa favorisce maggiormente l'efficienza energetica e minimizza l'effetto sugli usi intermittenti della potenza (tipici degli impianti in autoproduzione).

Gli **effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto in esame** sono stati successivamente aggiornati dalla medesima Autorità per diverse categorie di utenze non domestiche. Sono riportati nella figura seguente gli impatti su tre tipologie di utenti:

- a) Caso A: piccola impresa in BT (ad es. commercio al dettaglio non alimentare) con potenza 15kW e 1200 ore/anno - caso 5 in Tabella 1, allegato II;
- b) Caso B: p.m.i. in BT (ad es. piccola impresa artigiana) con potenza 25kW e 2400 ore/anno - caso 6 in Tabella 1, allegato II;
- c) Caso C: grande consumatore in MT non agevolato (ad es. telecomunicazioni, acquedotti, manifattura non energivora con bassa intensità elettrica) con potenza 750kW e 4000 ore/anno- caso 9 in Tabella 1, allegato II.



**Figura 15**

*Effetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e della riforma tariffaria nel settore non domestico*


L'allegato II riporta l'analisi completa fornita dell'Autorità con le stime più aggiornate su un più ampio numero di utenti non domestici (in relazione solo agli effetti della riforma tariffaria e della riforma delle agevolazioni degli energivori).

### Impatto sui clienti domestici

Per quanto riguarda invece i **clienti domestici**, la prima stima fornita dall'Autorità è stata quella contenuta nella segnalazione n. 733/17<sup>11</sup> al Governo e al Parlamento. Successivamente, l'Autorità ha anche fornito stime numeriche dell'effetto combinato dell'incremento di spesa derivante dall'applicazione della disciplina di cui al decreto in esame nel 2018 con i diversi fattori incidenti sulla voce oneri di sistema nel corso degli ultimi 24 mesi, ivi incluse le riduzioni di fabbisogno di gettito della componente A3. Tali stime sono svolte nell'ipotesi di rinvio del terzo step della riforma tariffaria per i clienti domestici.

Guardando alla componente oneri generali di sistema, i risultati di tale analisi sono mostrati nella figura seguente per il consumatore domestico tipo<sup>12</sup>.

Si evidenzia che la **riduzione di spesa per oneri dal 2015 al 2017, pari complessivamente a 30 euro**, di cui circa 18 euro dovuti alla riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri di sistema, è tale da più che **compensare gli incrementi di spesa** che interverranno nel I trimestre 2018 per effetto della **revisione della disciplina energivori, pari a circa 12 euro all'anno**. Tale stima è stata effettuata dall'Autorità ai valori attuali degli oneri generali.



**Figura 16**

*Andamento della voce oneri generali di sistema della bolletta elettrica per un consumatore domestico tipo<sup>9</sup> fra il 2015 e il 2018*

<sup>11</sup> Nella segnalazione veniva indicato un aumento pari a circa 9,85€ l'anno della spesa per tasse per il cliente domestico tipo residente con potenza impegnata di 3 kW e consumi di 2.00 kWh/anno, in corrispondenza di agevolazioni per 1500ML€ Potenza impegnata 3kW consumo annuo 2.00 kWh.

## 6.4 Ulteriori elementi sull'evoluzione della stima d'impatto

Le **prime stime** di impatto della riforma tariffaria e delle agevolazioni per i clienti non domestici sono state fornite dall'Italia nell'ambito del confronto con la **Commissione Europea**, ipotizzando un impatto compreso fra 1.000 e 1.500 ML€. Tali stime erano state elaborate sui dati allora disponibili (relativi alle dichiarazioni delle imprese per l'elenco energivori 2014) e con le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di un'aliquota pari allo 0,5% del VAL per tutti i soggetti con intensità su VAL maggiore del 20% e sconti percentuali rispetto all'intensità su fatturato simili a quelli previsti dall'art. 39;
- b) applicazione di una tariffa con 70% in quota flat e 30% in quota trinomina.

Era stata prevista, inoltre, la successiva notifica di una maggiorazione degli sconti per i settori particolarmente esposti al commercio estero, ma che non potevano accedere alla clausola VAL, attraverso l'introduzione di un indice di trade intensity.

La stima aggiornata dell'impatto della misura è il **risultato di una serie di fattori**. In particolare:

- la scelta di **modificare i livelli di agevolazione** – nell'ambito delle flessibilità offerte dalla disciplina europea – al fine di **bilanciare gli effetti allocativi** fra imprese con sconti sul VAL e quelle con sconti sull'intensità su fatturato e in particolare:
  - **è stato ridotto lo sconto** per le classi di intensità su VAL fra 20% e 50% (che inizialmente erano ipotizzati allo 0,5%);
  - è stato **aumentato lo sconto** al 45% per la prima e la seconda classe di intensità su fatturato, in modo da migliorare il trattamento di questa fascia, popolata da molte imprese di medie dimensioni (carta, meccanica, alimentare, ecc.), e introdurre da subito la maggiorazione di sconto per le imprese con elevata trade intensity (es. ceramica). L'analisi condotta negli ultimi mesi ha infatti evidenziato che i settori interessati da elevata trade intensity sono per buona parte riconducibili proprio alle predette classi. L'anticipazione della misura a favore delle imprese con elevata **trade intensity**, sebbene già prefigurata nella Decisione, **non era** inizialmente **integrata nella stima**;
- una lieve differenza nell'**ipotesi tariffaria** in corso di adozione per i clienti non domestici, rispetto a quanto presupposto nelle prime stime: rispetto alla tariffa 70%-30%, inizialmente utilizzata, la tariffa 75%-25% richiede una maggiore necessità di agevolazione per conseguire lo stesso beneficio per le aziende energivore. Infatti, avendo una maggiore componente "flat" la nuova tariffa comporta una maggiore spesa teorica sull'energia, che deve essere bilanciata da una maggiore compensazione per pervenire allo stesso risultato. Si tratta, quindi, di un effetto "neutrale" rispetto ai livelli di sconto, in quanto non prefigura un aumento delle agevolazioni per le imprese (che ad es. continueranno sempre a pagare lo 0,5% del loro VAL), ma recupera l'effetto della diversa struttura tariffaria.

Si segnala infine che la stima di 1.700 ML€ non considera un effetto di riduzione legato al generale trend di **aumento del valore aggiunto delle imprese** negli ultimi anni e, d'altro canto, del miglioramento dell'efficienza energetica che incide, a parità di produzione, sul consumo di energia. L'effetto di aumento del valore aggiunto, qualora confermato per l'anno 2016, potrà già cominciare ad influire già dal 2018<sup>13</sup>. Infatti, mentre le stime fornite nel presente documento sono sviluppate sui dati validati da CSEA in riferimento al triennio 2013-2015, per il calcolo finale delle agevolazioni spettanti dal 1° Gennaio 2018 verranno utilizzati i valori medi nel triennio 2014-2016, includendo, dunque, i dati dei VAL 2016 nei conteggi. Tali valori sono in corso di acquisizione dalla CSEA e saranno validati e utilizzabili per la fine dell'anno.

---

Un aumento del valore aggiunto di un'impresa comporta, a parità di consumi, una riduzione della classe di intensità su VAL cui può conseguire un'agevolazione inferiore

## ALLEGATO I: Gli oneri generali di sistema elettrico

Sono oneri destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali attraverso componenti della tariffa elettrica. La tabella che segue riporta componenti, scopi della raccolta (fonte: Aeegsi, documento di consultazione 552/2017 e ultimi aggiornamenti), e valori dei gettiti ad oggi stimabili<sup>14</sup>.

<b>Componente</b>	<b>Finalità</b>	<b>Gettito (ML€)</b>
A2	smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile	187
A3	incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate	12.131
A4	finanziamento dei regimi tariffari speciali (RFI)	109
A5	finanziamento dell'attività di ricerca e di sviluppo	69
AS	bonus elettrico ai clienti in stato di disagio	85
UC4	integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori	65
UC7	promozione dell'efficienza energetica	850
MCT	misure di compensazione per i comuni sedi di centrali nucleari	47
<b>Totale</b>		<b>13.544</b>

<sup>14</sup>Gettiti attesi nel caso di applicazione per quattro trimestri delle aliquote vigenti nel IV trimestre 2017

## ALLEGATO II: Analisi di dettaglio su utenti non domestici

(fonte: Autorità per l'energia)

Nella seguente tabella sono riportate le simulazioni sulle variazioni di impatto, conseguenti all'attuazione della misura di cui al presente decreto, per gli utenti non domestici, non energivori. I valori delle simulazioni ante riforma sono aggiornati, rispetto alle simulazioni presentate nel d.co. 552/17, tenendo conto delle variazioni intercorse nel IV trimestre 2017.

I valori delle simulazioni post riforma sono calcolati con livelli A e UC invariati rispetto al IV trimestre 2017, tranne la componente Ae che assume il valore previsto di 1.700 ML€.

La tabella si riferisce a utenti non energivori. A riguardo, va segnalato che la quasi totalità delle tipologie di utenti riportati nell'ultima classe in altissima tensione (11) rientrano tra le imprese energivore agevolate: in tal caso, la loro bolletta sarebbe da scontare secondo le disposizioni del decreto in esame

	Tensione	Potenza [kW]	Consumi di energia [kWh/anno]	BOLLETTA ANTE RIFORMA IV trim 2017	BOLLETTA POST RIFORMA I trim 2018	Variazione %
				€	€	
1	Bassa tensione	1,5	450	307	390	+27,29%
2	Bassa tensione	3	2.400	929	854	-7,99%
3	Bassa tensione	6	6.000	1.794	1.783	-0,60%
4	Bassa tensione	10	12.000	3.179	3.219	+1,25%
5	Bassa tensione	15	18.000	4.602	4.729	+2,76%
6	Bassa tensione	25	60.000	13.186	12.973	-1,61%
7	Media tensione	50	120.000	22.660	24.724	+9,11%
8	Media tensione	150	450.000	79.821	83.637	+4,78%
9	Media tensione	750	3.000.000	510.267	520.522	+2,01%
10	Alta tensione	10.000	40.000.000	5.918.010	5.658.872	-4,38%
11	Altissima tensione	30.000	120.000.000	15.211.418	16.674.530	+9,62%

Tabella 1

Valutazione delle variazioni di spesa sulla bolletta delle diverse tipologie di clienti non domestici non energivori